

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il **credito scolastico** è un patrimonio di punti che lo studente mette da parte durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce a determinare il punteggio finale dell'Esame di Stato. È costituito dalla somma dei punti che anno per anno il Consiglio di Classe assegna durante gli scrutini finali in base all'impegno e alla media dei voti finali conseguiti.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

CANDIDATI INTERNI

Premesso che la **VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO** concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo. L'art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dall'art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, **prevede che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.**

L'attribuzione del credito è competenza esclusiva del Consiglio di Classe e avviene sulla base della **Tabella A** (allegata al Decreto Legislativo 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

TABELLA

Media dei voti	Attribuzione credito scolastico		
	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

NOTA– *M* rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media *M* dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

Il punteggio accumulato progressivamente dal 3^a al 5^a anno, entra nel calcolo del punteggio finale dell'Esame di Stato.

I **percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, dall'art. 1, commi 33-43, della legge 107/2015 e così ridenominati dall'art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

Linee guida deliberate dal Collegio Docenti per l'attribuzione del Credito, all'interno della fascia determinata dalla media scolastica.

I *Consigli di Classe* attribuiscono il punteggio massimo previsto nella fascia individuata dalla media dei voti, se la studentessa/studente ha riportato almeno il **Voto nove in comportamento (condizione necessaria)** e se si verifica una delle seguenti condizioni:

- ➔ **Media strettamente superiore ai cinque decimi della propria fascia** (quindi media superiore a 6,5– oppure 7,5 - oppure 8,5 - oppure 9,5) e lo studente/la studentessa non ha riportato voti consiglio in sede di scrutinio finale;
- ➔ **La parte decimale della media dei voti è inferiore o uguale allo 0,5** e lo studente/la studentessa non ha riportato voti di consiglio in sede di scrutinio finale ed è in possesso di **almeno DUE dei seguenti indicatori**:
 - 1) **Voto finale OTTIMO in Religione cattolica o nella materia alternativa**
 - 2) **Assiduità nella frequenza scolastica**: numero di ore di assenza dalle lezioni $\leq 10\%$ del monte ore totale (*ad esclusione di quelle derogabili indicate nel PTOF*)
 - 3) **Partecipazione attiva e proficua alle attività educative/formative proposte dalla scuola.**

In caso di sospensione del giudizio allo scrutinio finale di giugno, il credito sarà attribuito al minimo della fascia.

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, deve verbalizzare, per ogni studente, le motivazioni di attribuzione del credito per ogni studente.

CANDIDATI ESTERNI

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato A al d.lgs. 62/2017. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.

Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:

- a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare:
- sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;
 - nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione idoneità alla classe quarta;
 - nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione idoneità alla classe terza.
- b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni.

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti.

In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel

- secondo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti;
- per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel **terzo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.

Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento all'Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026 – art.11 Credito Scolastico